



MUNICIPALITÀ 7
Miano - Secondigliano - San Pietro a Patierno
Servizio Attività Tecniche

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 29 DEL 26 settembre 2018

OGGETTO: Istituzione di divieto temporaneo di sosta in Via dell'Ortigara tratto da civico 20 a civico 26 per consentire l'esecuzione dei lavori di manutenzione della facciata del fabbricato civico 22.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- l'amministratore del condominio di Via dell'Ortigara n.22 con richiesta di occupazione suolo Protocollo PG/2018/756311 ha comunicato che, per consentire l'esecuzione di lavori di manutenzione alla facciata dell'edificio, sarà necessario occupare con ponteggio parte della sede stradale nel tratto compreso tra il civico 20 e 26 dal 1/10/2018 al 23/12/2018;
- la polizia locale ha effettuato sopralluogo non rilevando fattori ostativi al montaggio del ponteggio ma rilevando che non sarà possibile la sosta dei veicoli;
- la conferenza permanente dei Servizi del Servizio Sicurezza e Mobilità Urbana con verbale n. 32 del 25/9/2018 non ha rilevato fattori ostativi all'occupazione suolo.

Visti

- il Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 smi, *Nuovo Codice della Strada* e in particolare l'articolo 7 che dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti, e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare nelle strade comunali;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n.495 del 16 dicembre 1992 smi, *Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*;
- la Delibera di Giunta Comunale n.1205 del 15 dicembre 2011 con cui è stato approvato il *Disciplinare per l'accesso e la circolazione dei veicoli nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali*.

Visto l'articolo 107 del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi, *Testo unico sull'ordinamento degli enti locali*.

Ritenuto per le motivazioni esposte, di dover attuare i provvedimenti in appresso indicati

ORDINA

1. **di istituire** divieto temporaneo di sosta in Via dell'Ortigara dal civico 20 al civico 26 a decorrere dal 1/10/2018 al 23/12/2018;

Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente è da ritenersi sospesa o revocata.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Legge n.241 del 7 agosto 1990 smi, avverso la presente ordinanza chiunque abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi previsti dal *Codice del processo amministrativo* approvato con Dlgs n.104 del 2 luglio 2010 smi.

Ai sensi dell'articolo 37 del Dlgs n.285/92 smi, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'articolo 74 del DPR n.495/92 smi.

Il presente provvedimento è emanato ai soli fini viabilistici e non costituisce titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli agenti della Forza Pubblica, previsti dall'articolo 12 del Dlgs n.285/92 smi, per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza è sottoscritta digitalmente dal dirigente ad interim
arch. Fabio Vittoria

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'articolo 24 del Dlgs n.82 del 7 marzo 2005 smi, Codice amministrazione digitale. La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 22 del Dlgs n.82/2005 smi.